

**Regolamento
sull' organizzazione del Consiglio di Stato e
dell' Amministrazione
(del 26 aprile 2001)**

**IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

- visti gli artt. 65 e segg. della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997;
- visti gli artt. 3 e 5 della legge 25 giugno 1928 concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi Dipartimenti,

d e c r e t a :

Capitolo I
Il Consiglio di Stato

Statuto

Art. 1 ¹Il Consiglio di Stato è l' Autorità governativa ed esecutiva del Cantone.

²Esso dirige collegialmente gli affari cantonali secondo le competenze previste dalla Costituzione e dalle leggi.

³È assistito dal Cancelliere dello Stato.

Competenze

Art. 2 Il Consiglio di Stato, riservati i diritti del popolo e del Gran Consiglio:

- a) pianifica l' attività del Cantone e provvede a realizzarne i programmi;
- b) dirige la fase preliminare della procedura legislativa;
- c) cura l' esecuzione delle leggi federali e cantonali e delle decisioni del Gran Consiglio; emana le necessarie norme mediante decreti esecutivi, regolamenti, risoluzioni o altre disposizioni;
- d) amministra le finanze ed i beni del Cantone e presenta annualmente i conti consuntivi e preventivi;
- e) dirige l' Amministrazione cantonale e ne fa rapporto ogni anno al Gran Consiglio;
- f) nomina i dipendenti e le persone incaricate di una funzione pubblica cantonale, salvo diversa disposizione della Costituzione o della legge;
- g) vigila sulle autorità dei Comuni e degli altri enti pubblici e ne coordina l' attività nei limiti fissati dalla legge;
- h) assicura l' ordine pubblico;
- i) rappresenta il Cantone nei confronti della Confederazione, degli altri Cantoni e di ogni altra autorità;
- j) risponde alle consultazioni promosse dalla Confederazione e può sottoporre gli oggetti di particolare importanza al Gran Consiglio.

Direzione dell' Amministrazione cantonale

Art. 3 ¹Il Consiglio di Stato si adopera affinché l' attività dell' Amministrazione cantonale sia adeguata, efficiente e razionale.

²Provvede al coordinamento a tutti i livelli dell' Amministrazione cantonale, come anche tra questa e altre persone o enti incaricati di compiti amministrativi.

³Disciplina il diritto di firma.

⁴Assicura l' informazione interna.

⁵Vigila sull' Amministrazione cantonale e assicura che la sua attività sia conforme al diritto.

Informazione del pubblico

Art. 4 Il Consiglio di Stato informa il pubblico sulle sue decisioni, nella misura in cui queste informazioni rispondano ad un interesse generale e non vi si oppongano importanti interessi pubblici o privati degni di particolare protezione.

Capitolo II
I membri del Consiglio di Stato

Direttori di Dipartimento

Art. 5 ¹Ciascun membro del Consiglio di Stato dirige un Dipartimento.

²Il Consiglio di Stato ripartisce i Dipartimenti fra i suoi membri all' inizio di ogni legislatura e, se del caso, in

seguito ad elezione complementare.

³La ripartizione dei Dipartimenti tiene conto del diritto dell' uscente, riletto, di dirigere il proprio Dipartimento. Per il Dipartimento vacante è dato il diritto di opzione in base all' anzianità di carica, subordinatamente in base al risultato complessivo dell' elezione.

⁴Il Consiglio di Stato designa tra i suoi membri un supplente per ogni Direttore di Dipartimento.

Collegialità

Art. 6 ¹Gli affari del Collegio governativo sono prioritari rispetto agli altri impegni dei membri del Consiglio di Stato.

²I membri del Consiglio di Stato informano il Collegio sugli affari importanti dei loro Dipartimenti.

³In principio essi devono essere solidali con i colleghi e con le deliberazioni del Collegio.

Un membro del Consiglio di Stato può, informandone il Collegio, esprimere le proprie divergenze di voto e di opinione.

⁴In caso di votazioni o elezioni il Consiglio di Stato può darsi delle regole di comportamento che vincolano il Collegio.

Domicilio

Art. 7 I membri del Consiglio di Stato devono avere il domicilio nel Cantone o eleggerlo nei termini stabiliti dalla legge.

Capitolo III

Il Presidente del Consiglio di Stato

Nomina

Art. 8 ¹Il Consiglio di Stato nomina il suo Presidente ed un Vicepresidente, che stanno in carica un anno.

Alla scadenza dell' anno il Vicepresidente assume la presidenza.

²Per il resto, la carica è assunta per rotazione secondo l' anzianità di carica subordinatamente in base all' età.

³Il Presidente non è immediatamente rieleggibile.

Funzioni

a) in generale

Art. 9 ¹Il presidente dirige l' attività del Consiglio di Stato e provvede affinché le incombenze del Governo siano adempiute in modo tempestivo, efficiente ed adeguato.

²Il Presidente esercita la sorveglianza generale sulla Cancelleria dello Stato.

b) in particolare

Art. 10 ¹Il Presidente del Consiglio di Stato:

a) assicura la pianificazione e l' organizzazione dei lavori del Consiglio di Stato, avvalendosi del Cancelliere dello Stato;

b) dirige le sedute del Consiglio di Stato;

c) presenta al Gran Consiglio gli affari governativi, allorché ne è incaricato dal Consiglio di Stato;

d) rappresenta il Consiglio di Stato verso l' esterno.

²Il Collegio può delegare i compiti di rappresentanza ad altri membri del Governo, al Cancelliere o, con il consenso del Consiglio di Stato, ad altre persone.

³In caso di necessità il Presidente può adottare provvedimenti d' urgenza, informando tempestivamente il Governo.

Supplenza

Art. 11 ¹La supplenza del Presidente è assunta dal Vicepresidente.

²In assenza di questo, la presidenza è esercitata dal membro del Consiglio di Stato più anziano per carica, subordinatamente per età.

Capitolo IV

Sedute e decisioni

Convocazione

Art. 12 ¹Il Consiglio di Stato si riunisce secondo un calendario periodico preventivamente stabilito ed ogni qualvolta gli affari lo richiedano.

²Il Consiglio di Stato è convocato dal Cancelliere su ordine del Presidente.

³Ogni membro del Consiglio di Stato può chiedere in qualsiasi momento la convocazione di una seduta.

Altri partecipanti

Art. 13 ¹Il Cancelliere partecipa alle deliberazioni del Consiglio di Stato con voto consultivo. Fa proposte per gli affari della Cancelleria.

²Ove sembri opportuno per una migliore cognizione e formazione della propria opinione, il Consiglio di Stato può invitare altri funzionari dirigenti, specialisti interni o esterni all' Amministrazione.

Segretezza delle sedute

Art. 14 ¹Le sedute del Consiglio di Stato non sono aperte al pubblico.

²Rimangono riservati i casi previsti dalla legge.

³L' informazione è retta dall' art. 4.

Astensione e ricusa

Art. 15 ¹I Consiglieri di Stato, il Cancelliere ed eventuali altri partecipanti alle sedute ai sensi dell' art. 13 devono astenersi in qualsiasi affare in cui abbiano un interesse personale diretto.

²Se si tratta di prendere decisioni o statuire su ricorsi, si applicano le disposizioni di cui all' art. 32 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966.

³In questi casi il membro del Consiglio di Stato non partecipa alla deliberazione in oggetto, a meno che la sua presenza venga richiesta dal Governo per fornire informazioni.

⁴Le astensioni e le ricuse devono essere menzionate a protocollo.

Deliberazioni

a) Procedura ordinaria

Art. 16 ¹La validità delle deliberazioni è subordinata alla presenza di almeno 3 membri del Consiglio di Stato.

²Non vengono trattati affari in assenza del Consigliere di Stato incaricato di presentarli, a meno che egli vi acconsenta.

³Ogni oggetto che comporti una decisione viene di regola presentato per iscritto dal Consigliere di Stato competente sotto forma di progetto.

⁴Ogni Consigliere di Stato può chiedere di presentare un suo rapporto su di un oggetto di pertinenza di un collega.

⁵Per determinati affari il Consiglio di Stato può chiedere l' approvazione preventiva di servizi centrali.

b) Procedura straordinaria

Art. 17 ¹In caso d' urgenza, il Consiglio di Stato può seguire procedure straordinarie quali l' adozione di decisioni per via di circolazione degli atti, per telefono, per posta elettronica, per tele o video conferenza.

²Le decisioni prese con procedura straordinaria sono equiparate a quelle adottate in procedura ordinaria.

³Rimangono riservate le decisioni adottate in stato di necessità conformemente alla legge per lo stato di necessità del 15 aprile 1996.

c) Modalità di voto

Art. 18 ¹Per ogni decisione del Consiglio di Stato occorre la maggioranza assoluta dei suoi membri.

In caso di parità di voti si ripete la votazione nella seduta successiva. Qualora il risultato fosse ancora di parità, il voto del Presidente prevale.

²Per ogni revoca, sospensione o modifica di atti individuali e concreti occorre il voto concorde di almeno quattro membri.

Protocollo

Art. 19 ¹Tutte le decisioni del Consiglio di Stato sono consegnate a protocollo, firmato dal Presidente e dal Cancelliere dello Stato. Il protocollo contiene la data, il nome del Presidente, quello degli altri Consiglieri di Stato presenti e l' indicazione delle decisioni prese.

²Ogni membro del Consiglio di Stato può far iscrivere la sua opinione divergente.

Firma

Art. 20 ¹Il Presidente e il Cancelliere firmano le decisioni del Consiglio di Stato.

²Il Consiglio di Stato può autorizzare il Cancelliere a firmare da solo determinati atti.

³In caso di assenza del Presidente o del Cancelliere si applicano gli artt. 11 e 23 del presente Regolamento.

Organizzazione delle sedute

Art. 21 Il Consiglio di Stato emana a complemento delle disposizioni che precedono le direttive sull'organizzazione e sul funzionamento delle sedute.

Capitolo V Il Cancelliere dello Stato

Statuto

Art. 22 ¹Il Cancelliere dello Stato è nominato dal Consiglio di Stato e dichiara davanti allo stesso la propria fedeltà alla costituzione ed alle leggi.

²È sottoposto alle leggi organiche sui dipendenti dello Stato.

Funzioni/supplenza

Art. 23 ¹Il Cancelliere dello Stato dirige la Cancelleria e, riguardo ad essa, ha lo statuto di un Direttore di Dipartimento.

²Il Vicecancelliere è il supplente del Cancelliere dello Stato.

³In caso di loro assenza il sostituto è designato dal Cancelliere dello Stato.

Compiti

Art. 24 ¹Il Cancelliere asseconda il Consiglio di Stato ed il suo Presidente nell' adempimento dei loro compiti, svolgendo funzioni di Stato maggiore nel campo della pianificazione, dell' organizzazione, della preparazione, del coordinamento e della verifica.

²Egli svolge la funzione di segretario del Consiglio di Stato ed in particolare:

- a) coadiuva il Consiglio di Stato nell' ambito dei lavori di pianificazione dell' attività del Governo;
- b) dirige la Cancelleria dello Stato;
- c) attribuisce tutti gli atti inviati al Consiglio di Stato al Dipartimento competente o alla Cancelleria dello Stato, per proposta al Consiglio di Stato o per evasione diretta: i casi di conflitto di competenza vengono decisi dal Consiglio di Stato;
- d) coordina la preparazione del rendiconto annuale al Gran Consiglio;
- e) assicura il coordinamento dei lavori del Consiglio di Stato con quelli del Gran Consiglio;
- f) elabora, su ordine del Presidente del Consiglio di Stato, i piani di lavoro e le trattande del Consiglio di Stato;
- g) tiene il protocollo delle sedute e custodisce il sigillo del Consiglio di Stato che ne autentica gli atti;
- h) assicura il coordinamento dell' informazione interna tra il Consiglio di Stato ed i Dipartimenti e quella esterna.

³È il capo del Servizio del protocollo.

⁴Il Consiglio di Stato può assegnare al Cancelliere altri compiti.

Capitolo VI L' Amministrazione cantonale

I Dipartimenti

Art. 25 ¹Il Consiglio di Stato, mediante decreti esecutivi, organizza ed esercita l' attività per mezzo dei Dipartimenti e della sua Cancelleria.

²I Dipartimenti comprendono:

- a) la direzione;
- b) i collaboratori personali e di staff;
- c) il coordinatore del Dipartimento con compiti di staff;
- d) le divisioni, articolate in unità amministrative (sezioni, uffici).

I Direttori dei Dipartimenti

Art. 26 Il Direttore del Dipartimento esercita in particolare le seguenti funzioni:

- a) la fissazione periodica di compiti e obiettivi del Dipartimento e delle divisioni, verificandone l' attuazione;
- b) la direzione del Dipartimento, la presa di decisioni ed il coordinamento dell' attività delle unità amministrative a lui immediatamente subordinate;
- c) l' informazione costante del Consiglio di Stato circa gli oggetti dipartimentali importanti e la preparazione delle decisioni che competono al Consiglio di Stato;
- d) la supervisione della preparazione e l' osservanza del preventivo dei centri di responsabilità budgetaria del Dipartimento;
- e) la periodica verifica ed adeguamento dell' organizzazione del Dipartimento.

La collaborazione interdipartimentale

Art. 27 ¹Il Consiglio di Stato si avvale del Gruppo di coordinamento per assicurare la collaborazione interdipartimentale, rappresentativo dei Dipartimenti e dei Servizi centrali. Esso è presieduto dal Cancelliere dello Stato.

²Se un affare coinvolge più Dipartimenti, gli interessati provvedono spontaneamente all'informazione e al coordinamento reciproci. Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente in via principale.

La gestione amministrativa

Art. 28 Il Consiglio di Stato disciplina la gestione amministrativa in seno all'Amministrazione cantonale e il funzionamento degli altri organi di coordinamento.

Capitolo VII Disposizioni finali

Abrogazione

Art. 29 E' abrogato il regolamento del Consiglio di Stato del 22 marzo 1855.

Entrata in vigore

Art. 30 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.¹⁾

Pubblicato nel ~~BU 2001~~, 106.

Note:

1) Entrata in vigore: 4 maggio 2001 - BU 2001, 105.